Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 19 gennaio 1954 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

(240)

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 11 *marzo* 1953
registrato alla Corte dei conti il 27 *agosto* 1953
registro n. 81 *Presidenza, foglio n.* 392.

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

PREVITALI Cesare di Angelo e di Bresciani Teresa, da Pedrengo (Bergamo), classe 1925, partigiano combattente. — Valoroso combattente della lotta di liberazione, già più volte segnalato per decisione e per coraggio, si distingueva particolarmente partecipando all'attacco di un osservatorio di artiglieria tenuto dai tedeschi sulla linea gotica. Ferito durante l'avvicinamento si slanciava per primo entro la posizione nemica animando i compagni che, dopo dura lotta, riuscivano ad aver ragione della accanita resistenza. Ferito una seconda volta non voleva essere sgombrato e rimaneva in posto sino a missione ultimata. Ancora sofferente per le gravi lesioni, continuava a svolgere ardimentosa attività di combattente dando, ai compagni di lotta, costante esempio di tenacia e di fede. — Fontia (Carrara), maggio 1944-aprile 1945.

ROSSI Gino fu Silvio e fu Jublin Sofia, da Selvazzano (Padova), classe 1893, partigiano combattente (*alla memoria*). — Subito dopo l'armistizio intraprendeva con decisione la lotta di liberazione organizzando la resistenza nella zona del Monte Circeo, effettuando atti di sabotaggio, rendendo apprezzati servizi nel campo informativo. Caduto, per delazione, in mani nemiche, veniva, dai tedeschi, condannato a morte ed affrontava, con fermo cuore, il plotone di esecuzione al grido di « Viva l'Italia ». — *Zona del Monte Circeo* Roma (Forte Bravetta), settembre 1943 2 febbraio 1944.

ROSSI Mario di Angelo e di Sirtori Carolina da Milano, classe 1923, partigiano combattente. — Comandante di una squadra di partigiani, circondato durante una marcia notturna da forze molto superiori, rifiutava animosamente la resa ingaggiando combattimento. Morto uno dei suoi uomini, feriti altri due, disponeva con calma per la ritirata dei superstiti e dei feriti attardandosi da solo per proteggere col fuoco il movimento. Dopo essere riuscito a far disimpegnare i suoi, veniva individuato e cadeva gravemente colpito alle gambe. Manteneva, durante l'amputazione di entrambi gli arti, contegno stoico ed esemplare. Interrogato dal nemico nulla rivelava e si salvava da morte per scambio di prigionieri. — Suna di Verbania (Novara), 15 dicembre 1944 Ospedale di Iuta, aprile 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

REVELLI Umberto di Giuseppe e di Gallo Rosa, da Rocca Ciglié (Cuneo), classe 1922, tenente del genio in servizio permanente effettivo, partigiano combattente. — Dopo l'armistizio partecipava arditamente alla lotta di liberazione rendendo segnalati e molto apprezzati servizi nel campo organizzativo ed informativo e distinguendosi particolarmente nella organizzazione di aviolanci. In difficili circostanze dava belle prove di decisione e di audacia. Gravemente ferito e fatto prigioniero manteneva, durante i duri interrogatori, contegno fiero ed esemplare nulla rivelando ed affrontando con fermo animo l'internamento nel campo di Dachau. — Piemonte - Lombardia Germania, marzo 1944 aprile 1945.

(6138)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 dicembre 1953, n. **998**.

Estensione ad alcune categorie di ufficiali dell'Esercito delle norme della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, ai soli effetti del trattamento di quiescenza

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli ufficiali dell'Esercito che siano cessati per età dal servizio permanente anteriormente alla data dalla quale hanno avuto effetto i limiti di età di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1638, e che alla data stessa non avevano superato quelli da detta legge previsti per il proprio grado, hanno diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base degli assegni utili a pensione che sarebbero loro spettati se fossero rimasti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età dalla citata legge previsti.

Per quelli di detti ufficiali che abbiano conseguito o conseguano promozioni nella riserva con anzianità anteriore alla data in cui sarebbero stati raggiunti dai limiti di età previsti dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1638, nel grado rivestito all'atto del collocamento nella riserva, la riliquidazione del trattamento di quiescenza è effettuata sulla base degli assegni utili a pensione che sarebbero loro spettati all'atto della promozione.

Art. 2.

La maggiore spesa annua di complessive L. 5.650.000, derivante dall'attuazione della presente legge, graverà per lire 4.800.000 sul capitolo n. 12, per lire 550.000

sul capitolo n. 15 e per lire 300.000 sul capitolo n. 246 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1953-54 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA — TAVIANI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. 999.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1090, e modificato con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1905 e 28 maggio 1942, n. 463, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 giugno 1947, n. 774, e con decreti del Presidente della Repubblica 5 agosto 1951, n. 1335 e 27 ottobre 1951, n. 1827;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte.

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 21. — Agli istituti della Facoltà di lettere e filosofia sono aggiunti un Istituto per le lingue e letterature straniere e i seguenti gabinetti: storia dell'arte, archeologia, geografia, paleografia e diplomatica.

Art. 22. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di: « 29) Letteratura cristiana antica ».

Art. 23. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto quello di: « 11) Storia del cristianesimo ».

Art. 40. — Nell'elenco degli istituti della Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto quello di: « 21) Chimica biologica ».

Art. 47. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto quello di: « 17) Geochimica ».

L'art. 95 (già 83) relativo alla scuola di specializzazione in igiene generale e speciale è sostituito dal seguente:

« Al diploma di specialista in igiene possono aspirare i laureati in medicina e chirurgia; al diploma di specialista in igiene veterinaria, i laureati in medicina veterinaria; al diploma di specialista in chimica applicata all'igiene, i laureati in chimica e i laureati in farmacia ».

Dopo l'art. 98 (già 86) sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in clinica oculistica.

Scuola di specializzazione in clinica oculistica.

Art. 99. — E' istituita presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina, una scuola di specializzazione in clinica oculistica.

Tale scuola è retta secondo le norme generali relative alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia dell'Università di Messina.

Art. 100. — Titolo necessario per l'ammissione alla scuola di specializzazione in clinica oculistica è la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 101. — La scuola ha la durata di tre anni.

Le materie d'insegnamento sono:

1° anno:

1) Anatomia e fisiologia dell'occhio;
2) Semeiotica oculare;
3) Principi di ottica fisiologica;
4) Microbiologia.

2° anno:

1) Semeiotica e clinica delle palpebre, congiuntive, vie lacrimali;
2) Malattie dell'orbita, dell'apparato muscolare, della cornea, dei liquidi endoculari, del cristallino.

3° anno:

1) Clinica delle malattie della retina e del nervo ottico;
2) Neurologia oculare, rapporto fra occhio e medicina interna;
3) Chirurgia oculare;
4) Terapia medicamentosa.

Art. 102. — Per ottenere l'ammissione al secondo anno gli specializzandi dovranno aver sostenuto e superato gli esami sulle materie prescritte per il 1° corso e, così pure per il passaggio dal secondo al terzo anno, dovranno aver superato gli esami del secondo.

Art. 103. — I corsi d'insegnamento si uniformeranno al calendario dell'Università; per quanto riguarda invece le esercitazioni ed i servizi interni, l'attività della scuola si estenderà all'intero anno solare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1953

EINAUDI

BETTIOL

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1954
Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 35. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1953, n. 1000.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria, in frazione Bosco del comune di Busca (Cuneo).

N. 1000. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Saluzzo in data 22 febbraio 1953, relativo all'erezione della parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria, in frazione Bosco del comune di Busca (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1954
Atti del Governo, registro n. 81, *foglio n.* 15. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1953, n. 1001.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Gioacchino, in Castellammare di Stabia (Napoli).

N. 1001. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Castellammare di Stabia in data 1° novembre 1937, relativo all'erezione della parrocchia di San Gioacchino, in Castellammare di Stabia (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1954
Atti del Governo, registro n. 81, *foglio n.* 16. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1953, n. 1002.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Mestre del comune di Venezia.

N. 1002. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario patriarcale di Venezia, in data 18 dicembre 1952, relativo all'erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Mestre del comune di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1954
Atti del Governo, registro n. 81, *foglio n.* 17. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1953, n. 1003.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Giuseppe, in frazione Vanoni-Remelli del comune di Valeggio sul Mincio (Verona).

N. 1003. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Verona in data 22 ottobre 1952, integrato con dichiarazione 24 aprile 1953, relativo all'erezione della parrocchia di San Giuseppe, in frazione Vanoni-Remelli del comune di Valeggio sul Mincio (Verona).

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1954
Atti del Governo, registro n. 81, *foglio n.* 18. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1953.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Napoli per il triennio 1954-1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 11 maggio 1951, col quale sono stati nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Napoli per il triennio 1951-1953;

Considerato che col 31 dicembre 1953, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Napoli pel triennio 1954-1956 i signori:

Pontoni prof. dott. Ludovico, medico chirurgo;

Chiariello prof. dott. Giovanni Alfonso, medico chirurgo;

Auricchio prof. dott. Luigi, pediatra;

Sandulli prof. dott. Aldo, esperto in materie amministrative;

Riccardo prof. dott. Salvatore, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1953

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1953
Registro n. 85 *Presidenza, foglio n.* 198. — FERRARI

(165)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 1954.

Costituzione del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.) per l'anno 1954.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 12 della legge 24 maggio 1937, n. 817;

Visto il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 624;

Ritenuto doversi procedere alla nomina del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.) per l'anno 1954;

Vedute le designazioni del Ministero del tesoro, comunicate con lettera 16 dicembre 1953, n. 157873, e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, comunicate con lettera del 16 dicembre 1953, n. 43872/86/g/22;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.), per l'anno 1954, è costituito come appresso:

Manfra dott. Giovanni, vice prefetto ispettore, membro effettivo e Gualdi rag. Antonio, membro supplente, designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Contino dott. Aldo, direttore capo divisione, membro effettivo e Urzi dott. Salvatore, capo sezione, membro supplente, designati dal Ministero del tesoro;

Tognetti dott. Giulio, direttore capo divisione, membro effettivo e Leto dott. Salvatore, capo sezione, membro supplente, designati dal Ministero del lavoro e previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1954

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Sottosegretario di Stato
ANDREOTTI

(203)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1953.
Coefficienti di valutazione dei redditi dominicali ed agrari ai fini dell'imposta complementare.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384;

Decreta:

La valutazione, nell'anno 1954, del reddito dominicale dei terreni, ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare progressiva per l'esercizio finanziario 1954-1955, è fatta moltiplicando per tre gli imponibili iscritti in catasto per l'esercizio finanziario 1953-54, già moltiplicati per dodici agli effetti della relativa imposta reale, a norma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356.

Per la valutazione, agli stessi fini, dei redditi agrari, gli imponibili iscritti in catasto, già moltiplicati per dodici agli effetti della relativa imposta reale, sono moltiplicati per quattro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 novembre 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1953
Registro n. 30 Finanze, foglio n. 395. — LESEN

(204)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1953.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 31 gennaio 1953, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Milano;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Milano n. 002888 in data 3 settembre 1953, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Cinelli Gigino, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'Associazione sindacale interessata (Camera confederale del lavoro - C.G.I.L.), in quanto non più appartenente alla stessa, con il signor Reggiroli Oreste, della medesima organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Cinelli Gigino è sostituito con il sig. Reggiroli Oreste, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(141)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1953.
Varianti alle tabelle dal n. 17 al n. 28 e n. 41 in relazione all'art. 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, recante modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Veduto il regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, concernenti l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

Visto l'art. 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, recante modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura;

Veduto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1938, concernente l'approvazione delle tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti;

Veduto il decreto Ministeriale 31 luglio 1942, che modifica le predette tabelle dal n. 17 al n. 28 per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e n. 41 per quelle a favore dei superstiti;

Vista la proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Ritenuta la necessità di apportare varianti alle tabelle dal n. 17 al 28 e n. 41 in relazione all'art. 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64;

Decreta:

Sono approvate, ai sensi dell'art. 49 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, nel testo unito al presente decreto, le tabelle dal n. 17 al n. 28 per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e n. 41, per quelle a favore dei superstiti in sostituzione di quelle approvate con decreto Ministeriale 16 febbraio 1938, e modificato con decreto Ministeriale 31 luglio 1942, in relazione ed ai soli fini dell'art. 8 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, recante modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura.

Roma, addì 10 dicembre 1953

Il Ministro: RUBINACCI

TABELLA N. 17

Valori capitali attuali della rendita unitaria annuale postecipata pagabile finchè coesistano l'infortunato e un di lui figlio minorenne e fino al raggiungimento del 16° anno di età di quest'ultimo

Antidurata 0 — *Gradi di inabilità dal* 16 % *al* 40 %

Età dell'infortunato	ETÀ DEL FIGLIO MINORENNE															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	7,122	7,610	7,532	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	7,093	7,582	7,511	7,189	6,839	6,453	6,024	5,574	—	—	—	—	—	—	—	—
30	7,056	7,533	7,467	7,174	6,827	6,437	6,009	5,560	5,093	4,594	4,059	3,494	2,894	—	—	—
35	6,979	7,457	7,415	7,132	6,801	6,401	5,987	5,547	5,077	4,580	4,037	3,480	2,889	2,284	1,614	0,883
40	6,902	7,368	7,324	7,059	6,753	6,362	5,941	5,521	5,060	4,567	4,034	3,467	2 880	2,282	1,610	0,880
45	6,783	7,241	7,201	6,957	6,662	6,281	5,882	5,479	5,031	4,549	4,020	3,457	2,877	2,277	1,607	0,877
50	6,582	7,059	7,038	6,823	6,541	6,189	5,803	5,418	4,972	4,501	3,991	3,441	2,870	2,269	1,600	0,871
55	6,317	6,812	6,819	6,622	6,357	6,058	5,700	5,312	4,893	4,449	3,962	3,422	2,859	2,257	1,597	0,851
60	5,928	6,433	6,472	6,319	6,101	5,832	5,561	5,173	4,781	4,361	3,901	3,382	2,841	2,241	1,581	0,832
65	5,334	5,824	5,913	5,832	5,672	5,461	5,319	4,952	4,629	4,252	3,827	3,343	2,823	2,223	1,562	0,813
70	4,501	4,948	5,074	5,032	4,934	4,647	4,701	4,500	4,223	3,931	3,621	3,219	2,742	2,159	1,503	0,765

TABELLA N. 18

Valori capitali attuali della rendita unitaria annuale posticipata pagabile finchè coesistano l'infortunato e un di lui figlio minorenne e fino al raggiungimento del 16° anno di età di quest'ultimo

Antidurata 0 - *Gradi di inabilità dal* 41 % *al* 60 %

Età dell'infortunato	ETÀ DEL FIGLIO MINORENNE															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	6,921	7,401	7,328	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	6,902	7,373	7,300	7,022	6,661	6,290	5,871	5,425	—	—	—	—	—	—	—	—
30	6,860	7,327	7,262	6,982	6,642	6,271	5,861	5,423	4,953	4,472	3,954	3,413	2,880	—	—	—
35	6,789	7,263	7,191	6,931	6,589	6,242	5,853	5,410	4,940	4,461	3,942	3,400	2,869	2,282	1,612	0,874
40	6,677	7,156	7,103	6,849	6,517	6,190	5,817	5,381	4,929	4,447	3,930	3,387	2,857	2,281	1,601	0,871
45	6,531	7,001	6,959	6,743	6,422	6,110	5,759	5,337	4,920	4,418	3,919	3,371	2,846	2,270	1,587	0,868
50	6,324	6,800	6,799	6,587	6,283	6,001	5,671	5,255	4,866	4,373	3,901	3,344	2,830	2, 57	1,576	0,863
55	6,048	6,522	6,547	6,371	6,105	5,827	5,519	5,135	4,769	4,291	3,841	3,301	2,791	2,241	1,565	0,842
60	5,648	6,158	6,201	6,039	5,827	5,586	5,276	4,961	4,608	4,161	3,752	3,[illegible]52	2,722	2,189	1,540	0,813
65	5,073	5,572	5,623	5,524	5,366	5,191	4,911	4,672	4,354	3,985	3,613	3,158	2,623	2,117	1,485	0,792
70	4,255	4,641	4,774	4,761	4,640	4,565	4,411	4,233	3,943	3,717	3,418	3,019	2,494	2,016	1,393	0,763

TABELLA N. 19

Valori capitali attuali della rendita unitaria annuale posticipata pagabile finchè coesistano l'infortunato e un di lui figlio minorenne e fino al raggiungimento del 16° anno di età di quest'ultimo

Antidurata 0 — *Gradi di inabilità dal* 61 % *all'* 80 %

Età dell'infortunato	ETÀ DEL FIGLIO MINORENNE															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	6,751	7,222	7,164	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	6,724	7,199	7,129	6,834	6,501	6,138	5,724	5,303	—	—	—	—	—	—	—	—
30	6,679	7,153	7,088	6,809	6,478	6,117	5,709	5,288	4,843	4,362	3,864	3,333	2,773	—	—	—
35	6,614	7,080	7,031	6,761	6,432	6,083	5,688	5,276	4,818	4,347	3,849	3,317	2,758	2,194	1,562	0,864
40	6,508	6,961	6,919	6,678	6.353	6,021	5,641	5,239	4,779	4,326	3,837	3,306	2,746	2,178	1,559	0,854
45	6,361	6,782	6,783	6,550	6,249	5,929	5,567	5,191	4,731	4,281	3,818	3,286	2,736	2,167	1,538	0,849
50	6,164	6,569	6,592	6,381	6,091	5,808	5,472	5,089	4,650	4,220	3,772	3,251	2,711	2,156	1,527	0,844
55	5,862	6,292	6,349	6,152	5,887	5,612	5,323	4,962	4,554	4,132	3,699	3,192	2,672	2,131	1,510	0,831
60	5,449	5,911	5,962	5,839	5,611	5,358	5,113	4,764	4,401	4,003	3,597	3,110	2,622	2,089	1,483	0,801
65	4,846	5,321	5,378	5,300	5,162	4,961	4,791	4,473	4,197	3,821	3,453	3,012	2,548	2,052	1,438	0,774
70	4,043	4,429	4,509	4,499	4,419	4,354	4,267	4,004	3,863	3,568	3,241	2,868	2,463	1,989	1,384	0,760

TABELLA N. 20

Valori capitali attuali della rendita unitaria annuale posticipata pagabile finchè coesistano l'infortunato e un di lui figlio minorenne e fino al raggiungimento del 16° anno di età di quest'ultimo

Antidurata 0 - *Gradi di inabilità dall'* 81 % *al* 100 %

Età dell'infortunato	ETÀ DEL FIGLIO MINORENNE															
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	6,454	6,894	6,834	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	6,419	6,861	6,811	6,531	6,210	5,859	5,484	5,061	—	—	—	—	—	—	—	—
30	6,352	6,820	6,772	6,492	6,181	5,831	5,460	5,037	4,639	4,180	3,701	3,202	2,664	—	—	—
35	6,265	6,745	6,706	6,419	6,122	5,782	5,411	5,010	4,611	4,159	3,677	3,181	2,650	2,094	1,490	0,844
40	6,161	6,661	6,631	6,329	6,039	5,709	5,337	4,961	4,562	4,119	3,648	3,170	2,641	2,081	1,479	0,833
45	6,009	6,492	6,472	6,208	5,927	5,607	5,258	4,891	4,503	4,059	3,613	3,143	2,627	2,070	1,468	0,822
50	5,821	6,273	6,258	6,061	5,781	5,481	5,139	4,802	4,412	3,981	3,554	3,088	2,604	2,059	1,461	0,811
55	5,552	5,994	6,009	5,811	5,573	5,322	4,991	4,684	4,300	3,893	3,475	3,019	2,557	2,041	1,451	0,800
60	5,147	5,601	5,652	5,492	5,281	5,081	4,763	4,516	4,151	3,781	3,376	2,944	2,491	1,992	1,442	0,788
65	4,561	5,001	5,063	5,003	4,842	4,665	4,452	4,191	3,927	3,602	3,253	2,821	2,401	1,923	1,414	0,764
70	3,763	4,117	4,231	4,185	4,107	4,018	3,941	3,720	3,501	3,266	2,982	2,657	2,272	1,843	1,373	0,731

TABELLA N. 21

Valori capitali attuali della rendita unitaria annuale posticipata pagabile finchè coesistano l'infortunato e un di lui figlio minorenne e fino al raggiungimento del 16° anno di età di quest'ultimo

Antidurata 5 — *Gradi di inabilità dal* 16 % *al* 40 %.

Età dell'infortunato	ETÀ DEL FIGLIO MINORENNE										
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	8,158	7,602	7,004	—	—	—	—	—	—	—	—
30	8,102	7,579	6,978	6,371	5,713	5,001	4,303	3,512	—	—	—
35	8,039	7,528	6,943	6,354	5,692	4,987	4,298	3,504	2,704	1,845	0,944
40	7,948	7,447	6,879	6,304	5,647	4,973	4,289	3,489	2,698	1,841	0,942
45	7,843	7,351	6,803	6,231	5,602	4,931	4,274	3,471	2,691	1,838	0,939
50	7,661	7,192	6,674	6,129	5,501	4,846	4,212	3,438	2,673	1,830	0,938
55	7,409	6,979	6,481	5,968	5,404	4,754	4,141	3,404	2,651	1,814	0,936
60	7,031	6,643	6,233	5,751	5,229	4,627	4,043	3,343	2,612	1,804	0,931
65	6,402	6,121	5,787	5,383	4,927	4,402	3,869	3,229	2,531	1,780	0,910
70	5,523	5,354	5,123	4,773	4,458	4,049	3,593	3,052	2,388	1,702	0,872

TABELLA N. 22

Valori capitali attuali della rendita unitaria annuale posticipata pagabile finchè coesistano l'infortunato e un di lui figlio minorenne e fino al raggiungimento dal 16° anno di età di quest'ultimo

Antidurata 5 - *Gradi di inabilità dal* 41 % *al* 60 %

Età dell'infortunato	ETÀ DEL FIGLIO MINORENNE										
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	8,031	7,489	6,902	—	—	—	—	—	—	—	—
30	7,984	7,454	6,889	6,322	5,630	4,942	4,231	3,468	—	—	—
35	7,902	7,412	6,863	6,301	5,624	4,920	4,223	3,459	2,694	1,842	0,920
40	7,798	7,328	6,802	6,249	5,602	4,902	4,188	3,447	2,663	1,834	0,912
45	7,673	7,227	6,709	6,168	5,543	4,849	4,151	3,423	2,649	1,821	0,904
50	7,487	7,071	6,597	6,074	5,454	4,801	4,113	3,402	2,634	1,803	0,900
55	7,248	6,852	6,402	5,892	5,302	4,714	4,051	3,356	2,602	1,789	0,896
60	6,851	6,526	6,112	5,647	5,104	4,568	3,949	3,296	2,558	1,770	0,891
65	6,253	5,981	5,649	5,261	4,789	4,337	3,781	3,166	2,482	1,738	0,886
70	5,448	5,204	4,981	4,677	4,373	3,970	3,501	2,971	2,374	1,679	0,849

TABELLA N. 23

Valori capitali attuali della rendita unitaria annuale posticipata pagabile finchè coesistano l'infortunato e un di lui figlio minorenne e fino al raggiungimento del 16° anno di età di quest'ultimo

Antidurata 5 – *Gradi di inabilità dal* 61 % *all'* 80 %.

Età dell'infortunato	ETÀ DEL FIGLIO MINORENNE										
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	7,822	7,288	6,730	—	—	—	—	—	—	—	—
30	7,784	7,261	6,713	6,110	5,482	4,821	4,133	3,401	—	—	—
35	7,712	7,214	6,667	6,081	5,474	4,814	4,112	3,389	2,619	1,804	0,892
40	7,621	7,143	6,621	6,027	5,433	4,783	4,089	3,380	2,610	1,802	0,884
45	7,498	7,052	6,533	5,963	5,376	4,731	4,051	3,351	2,605	1,791	0,881
50	7,331	6,903	6,404	5,859	5,291	4,669	4,003	3,319	2,568	1,783	0,878
55	7,104	6,686	6,211	5,711	5,173	4,574	3,930	3,263	2,541	1,764	0,869
60	6,710	6,354	5,939	5,509	5,002	4,437	3,839	3,204	2,483	1,730	0,863
65	6,091	5,814	5,502	5,136	4,721	4,232	3,679	3,088	2,407	1,689	0,844
70	5,263	5,061	4,861	4,558	4,258	3,858	3,440	2,907	2,308	1,640	0,804

TABELLA N. 24

Valori capitali attuali della rendita unitaria annuale posticipata pagabile finchè coesistano l'infortunato e un di lui figlio minorenne e fino al raggiungimento del 16° anno di età di quest'ultimo

Antidurata 5 — *Gradi di inabilità dall'* 81 % *al* 100 %

Età dell'infortunato	ETÀ DEL FIGLIO MINORENNE										
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	7,481	6,972	6,444	—	—	—	—	—	—	—	—
30	7,442	6,948	6,432	5,849	5,251	4,621	3,964	3,259	—	—	—
35	7,390	6,902	6,401	5,822	5,233	4,618	3,955	3,251	2,533	1,744	0,884
40	7,302	6,851	6,338	5,770	5,204	4,591	3,931	3,243	2,512	1,739	0,873
45	7,179	6,746	6,259	5,703	5,159	4,547	3,888	3,212	2,504	1,732	0,870
50	7,012	6,604	6,141	5,613	5,082	4,483	3,851	3,178	2,481	1,724	0,867
55	6,778	6,401	5,962	5,471	4,967	4,391	3,784	3,141	2,454	1,702	0,863
60	6,422	6,087	5,703	5,268	4,802	4,263	3,702	3,062	2,410	1,684	0,859
65	5,854	5,563	5,264	4,892	4,513	4,044	3,527	2,927	2,319	1,649	0,840
70	5,002	4,828	4,618	4,324	4,061	3,689	3,271	2,759	2,202	1,581	0,801

TABELLA N. 25

Valori capitali attuali della rendita unitaria annuale posticipata pagabile finchè coesistano l'infortunato e un di lui figlio minorenne e fino al raggiungimento del 16° anno di età di quest'ultimo

Antidurata 10 — *Gradi di inabilità dal* 16 % *al* 40 %

Età dell' infortunato	ETÀ DEL FIGLIO MINORENNE					
	10	11	12	13	14	15
30	5,079	4,331	3,540	—	—	—
35	5,068	4,309	3,536	2,713	1,864	0,964
40	5,049	4,294	3,529	2,702	1,860	0,960
45	5,022	4,282	3,518	2,697	1,857	0,958
50	4,969	4,254	3,501	2,685	1,851	0,952
55	4,861	4,189	3,461	2,669	1,838	0,943
60	4,732	4,081	3,389	2,618	1,821	0,939
65	4,471	3,912	3,268	2,539	1,791	0,928
70	4,088	3,604	3,069	2,413	1,709	0,903
75	3,520	3,159	2,748	2,201	1,612	0,843
80	2,921	2,691	2,391	2,003	1,481	0,780

TABELLA N. 26

Valori capitali attuali della rendita unitaria annuale posticipata pagabile finchè coesistano l'infortunato e un di lui figlio minorenne e fino al raggiungimento del 16° anno di età di quest'ultimo

Antidurata 10 - *Gradi di inabilità dal* 41% *al* 60%

Età dell' infortunato	ETÀ DEL FIGLIO MINORENNE					
	10	11	12	13	14	15
30	4,998	4,280	3,524	—	—	—
35	4,982	4,263	3,501	2,693	1,854	0,960
40	4,961	4,241	3,489	2,676	1,849	0,952
45	4,924	4,229	3,468	2,661	1,831	0,930
50	4,839	4,204	3,431	2,646	1,823	0,923
55	4,742	4,113	3,388	2,623	1,802	0,912
60	4,603	4,004	3,304	2,578	1,781	0,903
65	4,382	3,820	3,203	2,513	1,754	0,890
70	3,990	3,553	3,018	2,368	1,691	0,854
75	3,491	3,152	2,719	2,189	1,593	0,801
80	2,878	2,639	2,348	1,962	1,462	0,764

TABELLA N. 27

Valori capitali attuali della rendita unitaria annuale postecipata pagabile finchè coesistano l'infortunato e un di lui figlio minorenne e fino al raggiungimento del 16° anno di età di quest'ultimo

Antidurata 10 — *Gradi di inabilità dal* 61 % *all'* 80 %

Età dell'infortunato	ETÀ DEL FIGLIO MINORENNE					
	10	11	12	13	14	15
30	4,871	4,163	3,414	—	—	—
35	4,849	4,158	3,409	2,623	1,814	0,934
40	4,838	4,139	3,398	2,615	1,806	0,923
45	4,801	4,102	3,390	2,604	1,803	0,912
50	4,733	4,048	3,353	2,589	1,800	0,901
55	4,628	3,971	3,304	2,561	1,788	0,898
60	4,471	3,853	3,212	2,509	1,764	0,890
65	4,249	3,702	3,101	2,432	1,712	0,872
70	3,881	3,444	2,914	2,329	1,643	0,832
75	3,354	3,029	2,609	2,144	1,528	0,791
80	2,759	2,563	2,271	1,879	1,392	0,753

TABELLA N. 28

Valori capitali attuali della rendita unitaria annuale posticipata pagabile finchè coesistano l'infortunato e un di lui figlio minorenne e fino al raggiungimento del 16° anno di età di quest'ultimo

Antidurata 10 — *Gradi di inabilità dall'* 81 % *al* 100 %.

Età dell'infortunato	ETÀ DEL FIGLIO MINORENNE					
	10	11	12	13	14	15
30	4,682	4,012	3,303	—	—	—
35	4,671	4,009	3,298	2,541	1,769	0,924
40	4,639	3,989	3,287	2,538	1,765	0,912
45	4,602	3,947	3,258	2,536	1,763	0,898
50	4,518	3,903	3,211	2,524	1,758	0,893
55	4,424	3,813	3,144	2,468	1,741	0,890
60	4,268	3,704	3,081	2,411	1,702	0,887
65	4,046	3,534	2,980	2,348	1,651	0,870
70	3,722	3,287	2,779	2,239	1,603	0,823
75	3,211	2,901	2,511	2,013	1,488	0,771
80	2,618	2,415	2,159	1,791	1,357	0,724

TABELLA N. 41

Valori capitali attuali della rendita annuale unitaria pagabile a rate mensili posticipate a favore dei superstiti

Età della vedova	Rendita vedovile	Età dell'orfano inabile	Rendita orfanile	Età dell'orfano minorenne	Rendita orfanile temporanea	Età dell'ascendente	Rendita a favore di ascendente
	—	0	15,434	0	9,987	40	17,033
20	11,893	5	20,447	1	10,580	45	15,775
25	13,425	10	20,192	2	10,412	50	14,331
30	14,888	15	19,539	3	9,949	55	12,718
35	15,891	20	18,893	4	9,402	60	10,965
40	15,912	25	18,289	5	8,806	65	9,135
45	15,138	30	17,567	6	8,172	70	7,328
50	14,007	35	16,672	7	7,504	75	5,666
55	12,581	40	15,612	8	6,804	80	4,297
60	10,899	45	14,371	9	6,072	85	3,228
65	9,088	50	12,904	10	5,303	90	2,450
70	7,279	55	11,252	11	4,512	95	1,912
75	5,616	60	9,441	12	3,682	100	1,538
80	4,256	65	7,672	13	2,817	—	—
85	3,210	70	5,928	14	1,916	—	—
90	2,530	75	4,453	15	0,978	—	—
95	1,962	80	3,238	—	—	—	—
100	1,575	85	2,360	—	—	—	—
	—	90	1,841	—	—	—	—
		95	1,461	—	—	—	—

(55)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1953.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 9 dicembre 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Foggia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Foggia n. 26687 in data 2 ottobre 1953, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Dilio Mario, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Camera confederale del lavoro C.G.I.L.), in quanto non più appartenente alla stessa, con il sig. Di Pippo Domenico, della medesima organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Dilio Mario è sostituito con il sig. Di Pippo Domenico, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Foggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(135)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1953.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 30 luglio 1953, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Taranto;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Taranto n. 29101 in data 15 ottobre 1953, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Cavani Bruno, rappresentante dei coltivatori diretti, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Federazione provinciale coltivatori diretti), con il sig. Ghilardi Daniele, della medesima organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Cavani Bruno è sostituito con il sig. Ghilardi Daniele, quale rappresentante dei coltivatori diretti, nella Commissione provinciale per il collocamento di Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(145)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1953.
Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Pisa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 6 luglio 1953, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Pisa;

Vista la nota n. 366/Ris in data 29 ottobre 1953, con la quale il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Pisa avv. Lello Enrico, prospetta la necessità — per trasferimento ad altra sede — della propria sostituzione, nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento, con il dott. Chericoni Eldo, nuovo titolare del medesimo Ufficio provinciale del lavoro;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv. Lello Enrico è sostituito con il dott. Chericoni Eldo nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento di Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(133)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1953.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Gorizia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 14 giugno 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Gorizia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Gorizia n. 338/II-III-5 in data 20 ottobre 1953, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Barbanera Quinto, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Unione sindacale provinciale C.I.S.L.), con il sig. Vezil Giovanni, della medesima organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Barbanera Quinto è sostituito con il signor Vezil Giovanni, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Gorizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(140)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1953.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Macerata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 11 settembre 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Macerata;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Macerata n. 21338 in data 22 ottobre 1953, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dell'avv. Bartolazzi Marcantonio, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Unione provinciale degli agricoltori), in quanto impossibilitato ad intervenire alle riunioni della Commissione provinciale per il collocamento, con il sig. Sparapani Amorino della medesima organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

L'avv. Bartolazzi Marcantonio è sostituito con il sig. Sparapani Amorino, quale rappresentante dei datori di lavoro, nella Commissione provinciale per il collocamento di Macerata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(142)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1953.
Modificazione della nomenclatura statistica di alcune merci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 36 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale, aprovata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Ritenuta la necessità di modificare la nomenclatura statistica di alcune merci;

Sentito l'Istituto centrale di statistica;

Decreta:

La nomenclatura statistica delle merci di cui ai numeri sottoindicati è modificata come a fianco, con effetto dal 1° gennaio 1954:

Stat. n. 84	Ossa ecc. . . .	84 *a*) Ossa greggie, sgrassate o acidulate, anche frantumate o polverizzate. 84 *b*) Ossa greggie, degelatinate, anche frantumate o polverizzate.
Stat. n. 731	Metalloidi *altri*	731 *a*) Arsenico. 731 *b*) Selenio. 731 *c*) Altri (azoto, fluoro, tellurio).
Stat. n. 971	Derivati alogenati degli idrocarburi ecc. *non nominati.*	971 *a*) Dicloruro di metilene. 971 *b*) Dicloroetano. 971 *c*) Fluorati e fluoroclorurati. 971 *d*) Non nominati.

Stat. n. 1950 Legno in tronchi rozzo ecc. comune, di conifere, *pali*.	1950 *a*) Pali allo stato naturale. 1950 *b*) Pali trattati chimicamente.
Stat. n. 1954 Legno in tronchi, rozzo ecc. comune, altro, *pali*.	1954 *a*) Pali allo stato naturale. 1954 *b*) Pali trattati chimicamente.
Stat. n. 1960 Legno squadrato ecc. comune, di conifere, *pali*.	1960 *a*) Pali allo stato naturale. 1960 *b*) Pali trattati chimicamente.
Stat. n. 1962 Legno squadrato ecc. comune, altro, *pali*.	1962 *a*) Pali allo stato naturale. 1962 *b*) Pali trattati chimicamente.
Stat. n. 3667-3674 Lavori ecc. getti di ghisa *malleabile o di acciaio non legato* (secondo il peso).	3667 *a*) · 3674 *a*) Di ghisa malleabile (secondo il peso). 3667 *b*) 3674 *b*) Di acciaio non legato (secondo il peso).

Roma, addì 22 dicembre 1953

Il Ministro: VANONI

(193)

Visto il regolamento approvato col regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Decreta:

Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 1952 dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, dalle Società nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni e la capitalizzazione, è stabilito nella misura del 0,60 per mille sui premi o contributi incassati per le assicurazioni sulla vita umana, per le assicurazioni contro i danni e per le capitalizzazioni e nella misura del 0,20 per mille sui premi incassati dalle compagnie che esercitano la sola riassicurazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1953

Il Ministro: MALVESTITI

(192)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1953.

Classificazione del porto di Napoli ai fini della misura della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art 1, ultimo comma, del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101;

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 198;

Considerato che nel porto di Napoli il totale delle merci imbarcate e sbarcate fin dall'anno 1951 è stato superiore a 5.000.000 di tonnellate;

Decreta:

Il porto di Napoli ai fini della misura della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate è classificato nella prima delle due categorie previste dall'art. 1 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, con decorrenza dal 1° gennaio 1952.

Roma, addì 30 dicembre 1953

Il Ministro per la marina mercantile
TAMBRONI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

(205)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1953.

Misura del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 1952 dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e dalle Società nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni private e le capitalizzazioni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative e integrative;

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1954.

Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto l'art. 1 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491, che stabilisce la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) e determina in sette il numero dei membri da nominarsi dal Ministro per il tesoro;

Visti i propri precedenti decreti, in data 6 dicembre 1951 e 26 giugno 1952, con cui fu rispettivamente disposta e confermata la nomina a consigliere d'amministrazione dell'I.M.I. del dott. Cesare Gra, ispettore generale del tesoro;

Considerato che, a seguito del decesso del dott. Gra, si rende necessario nominare altro funzionario del Ministero del tesoro alla carica di consigliere di amministrazione dell'I.M.I.;

Ritenuta l'urgenza di provvedere a tale nomina;

Decreta:

Il dott. Alfredo Di Cristina, direttore generale del Tesoro, è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) con sede in Roma, e resta in carica fino all'approvazione del bilancio 1953-54.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1954

Il Ministro: GAVA

(206)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Convenzione aggiuntiva tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero degli affari esteri e l'Agenzia « A.N.S.A. » per l'Ufficio « A.N.S.A. » di New York.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1954, ha approvato la seguente Convenzione:

Convenzione aggiuntiva tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero degli affari esteri e l'Agenzia « A.N.S.A. » per l'Ufficio « A.N.S.A. » di New York.

Considerata la necessità di intensificare la diffusione del notiziario italiano, trasmesso dalla sede centrale di Roma dell'Agenzia « A.N.S.A. » al proprio Ufficio di New York, alla Stampa nord-americana;

tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata dal capo del Servizio informazioni della Presidenza del Consiglio, prof. Gaetano Napolitano, all'uopo delegato con decreto Presidenziale che si allega in originale sotto la lettera *a*), il Ministero degli affari esteri — rappresentato dal console Carlo Perrone Capano, capo dell'Ufficio stampa, delegato a firmare con lettera di S. E. il Ministro per gli affari esteri, che si allega in originale, sotto la lettera *b*) — e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata, « A.N.S.A. » con sede in Roma, via Propaganda n. 27 — rappresentata dal consigliere delegato comm. Gastone Fattori, autorizzato a firmare come da documento annesso sotto la lettera *c*) — si conviene quanto segue:

Art. 1.

A complemento di quanto stabilito per l'Ufficio « A.N.S.A. » di New York nella precedente convenzione in data 10 luglio 1951 (approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per gli affari esteri del 31 marzo 1952 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1952, anno 92°, n. 122), concernente l'esercizio finanziario 1° luglio 1951-30 giugno 1952, e rinnovata per il corrente esercizio 1° luglio 1952 30 giugno 1953, l'« A.N.S.A. » si impegna ad aumentare il numero dei suoi lanci-radio quotidiani per New York portandoli da due a tre. Ai due lanci attuali effettuati nel corso della giornata se ne aggiungerà un terzo che verrà trasmesso a tarda notte in inglese. Il numero complessivo delle parole dei servizi-radio quotidiani per New York sarà portato da 2500 a 3500.

Art. 2.

L'« A.N.S.A. » si impegna ad istituire un collegamento per telescrivente tra il suo Ufficio di New York e le redazioni dei principali giornali di New York, di Filadelfia e di Baltimora. L'« A.N.S.A. » si impegna inoltre a collegare a mezzo telescrivente il proprio Ufficio di New York con la sede dell'Ambasciata d'Italia a Washington e con il Palazzo nazionale della stampa americana.

Questi primi collegamenti serviranno di base per la successiva estensione a tutte le altre città più importanti degli Stati Uniti di una rete di telescriventi per la distribuzione del servizio « A.N.S.A. » alla Stampa americana.

Art. 3.

Per le spese supplementari richieste dalla trasmissione di un lancio aggiuntivo e dall'esercizio delle installazioni tecniche necessarie alla diramazione dei notiziari per telescrivente di cui è sopra cenno, il Ministero degli affari esteri corrisponderà all'« A.N.S.A. » — in aggiunta al contributo-base stabilito per l'Ufficio « A.N.S.A. » di New York nella convenzione già richiamata al precedente art. 1 — un contributo complementare di L. 850.000 mensili da pagarsi alla fine di ciascun mese solare, a decorrere dal 1° aprile 1953.

Il Ministero degli affari esteri verserà inoltre all'« A.N.S.A. » un contributo « una tantum » di L. 12.500.000 da pagarsi unitamente al primo contributo normale mensile, a parziale copertura delle urgenti spese sostenute per la installazione di tutte le apparecchiature e gli impianti tecnici (allacciamenti, canali di armonica, apparati di trasmissione e di ricezione, centralini, ecc.) necessari per i collegamenti di cui all'art. 1.

Art. 4.

La presente convenzione ha inizio — come si è sopra detto — col 1° aprile 1953 e verrà a scadere col 30 giugno 1953, intendendosi rinnovata di anno in anno, per un periodo non eccedente i nove anni, salvo disdetta da darsi da una delle parti contraenti mediante preavviso di sessanta giorni da notificarsi con lettera raccomandata.

Art. 5.

In caso di inadempienza dell'« A.N.S.A. » per gravi omissioni o ritardi nelle trasmissioni, non dovuti a causa di forza maggiore, verrà applicata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal Ministero degli affari esteri una penale non superiore a L. 100.000 per ciascuna inadempienza.

In caso di ripetute inadempienze la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero degli affari esteri potranno notificare all'« A.N.S.A. » la risoluzione immediata della presente convenzione.

Art. 6.

Questa convenzione impegna l'« A.N.S.A. » fino al momento della firma e diventa esecutiva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il Ministero degli affari esteri dopo la sua approvazione nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Roma, addì 31 marzo 1953

p. *L'« Agenzia A.N.S.A. »*
Il consigliere delegato
Gastone Fattori

p. *Il Ministero degli affari esteri*
Il Capo dell'Ufficio stampa
Carlo Perrone-Capano

p. *La Presidenza del Consiglio*
Gastone Napolitano

Clausola aggiuntiva.

Il Ministero degli affari esteri in considerazione della serietà e solidarietà della Agenzia A.N.S.A. la esonera dal pagamento della cauzione per la presente convenzione aggiuntiva.

In relazione all'esonero anzidetto l'Agenzia A.N.S.A. concede l'abbuono del 5 % sulla somma che si sarebbe dovuta versare a titolo di cauzione per il periodo in cui la cauzione dovrebbe rimanere a disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri.

Roma, addì 31 marzo 1953

p. *L'« Agenzia A.N.S.A. »*
Il consigliere delegato
Gastone Fattori

p. *Il Ministero degli affari esteri*
Il Capo dell'Ufficio stampa
Carlo Perrone-Capano

p. *La Presidenza del Consiglio*
Gastone Napolitano

(226)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al Comitato amministrativo dell'Azienda autonoma di soggiorno di Cervia ad applicare speciali contribuzioni ai sensi dell'art. 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765.

Con decreto interministeriale 5 gennaio 1954, n. 18768/1, il Comitato amministrativo dell'Azienda autonoma di soggiorno di Cervia, in provincia di Ravenna, è stato autorizzato ad applicare le contribuzioni speciali sui biglietti di ingresso ai trattenimenti ed agli spettacoli pubblici, diversi da quelli cinematografici e teatrali, di cui all'art. 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni.

(194)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Laura » con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 dicembre 1953, la Società cooperativa edilizia « Laura », con sede in Roma, costituita con atto 16 marzo 1949 per notaio Emanuele Dragonetti, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza che sia necessaria la nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(175)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 13

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 18 gennaio 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,90	641,25
» Firenze	624,82	640 —
» Genova	624,88	641 —
» Milano	624,88	642 —
» Napoli	624,82	640,60
» Palermo	—	—
» Roma	624,88	642,50
» Torino	624,82	639,50
» Trieste	624,90	—
» Venezia	624,90	641 —

Media dei titoli del 18 gennaio 1954

Rendita 3,50 % 1906	64,15
Id. 3,50 % 1902	58,50
Id. 3 % lordo	80,80
Id. 5 % 1935	93,825
Redimibile 3,50 % 1934	78,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	68,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,25
Id. 5 % 1936	90,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,35

Il contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 18 gennaio 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,88
1 dollaro canadese	» 642,25

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . Lit. 1749,66

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di San Pietro Avellana

Con decreto Ministeriale 14 gennaio 1954, n. 4197, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di San Pietro Avellana, approvato con decreto Ministeriale 31 agosto 1949, è prorogato fino al 31 agosto 1958.

(210)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 12235/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 18 novembre 1935, n. 1170/R/Gab., con cui al sig. Ochsenreiter Giuseppe fu Valentino, nato a Nova Ponente il 14 marzo 1876, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Cavalcabò;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 19 ottobre 1953 dalla vedova del predetto, signora Hofer Filomena, in atto residente a Cornedo Isarco;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949 relativo alla nomina del Vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763/Gab., del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice Commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 18 novembre 1935, numero 1170/R.Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Cavalcabò Filomena nata Hofer e dei figli Luigi Giuseppe, Giuseppe Antonio e Maria viene ripristinato nella forma tedesca di Ochsenreiter.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 23 dicembre 1953

p. *Il Vice Commissario del Governo*: LORICCHIO

(51)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.